

dataprime NEWS

n° 04

25 GENNAIO 2022



Wolters Kluwer



FISCOLAVORO CONTABILITÀ FINANZIAMENTI IMPRESABILANCIO

Rassegna stampa settimanale a cura di DATAPRIME
fonte **IPSOA Quotidiano**



www.dataprime.it

FISCO

BONUS EDILIZI E CESSIONE DEL CREDITO: TRASFERIMENTI A CATENA VIETATI

LAVORO

AMMORTIZZATORI SOCIALI: GLI EFFETTI COLLATERALI DELLA “PROTEZIONE UNIVERSALE”

CERTIFICAZIONE UNICA 2022: TRASMISSIONE ENTRO IL 16 MARZO PER EVITARE LE SANZIONI

ASSUMERE UN PERCETTORE DI REDDITO DI CITTADINANZA: QUANTO RISPARMIA IL DATORE DI LAVORO

FINANZIAMENTI

TOUR OPERATOR E AGENZIE DI VIAGGIO: 98 MILIONI PER LO SVILUPPO DIGITALE



sommario

BONUS EDILIZI E CESSIONE DEL CREDITO: TRASFERIMENTI A CATENA VIETATI

Antonio Zappi - Enumera Srl-Stp - Coordinatore scientifico del Percorso di aggiornamento tributario

Una sola cessione per i crediti da bonus edilizi e bonus anti Covid: il beneficiario della detrazione potrà ancora cedere il credito ad altri soggetti, compresi banche e intermediari finanziari, ma questi non potranno cederlo a loro volta; allo stesso modo, fornitori e imprese che praticano lo sconto in fattura potranno recuperarlo sotto forma di credito d'imposta e cederlo una sola volta ad altri soggetti, che però non potranno a loro volta cederlo. La chiusura alla circolazione dei crediti prevista dal decreto Sostegni ter per il contrasto alle frodi rischia così di mettere in crisi il mercato edilizio (e finanziario)

Cessione del credito dei bonus edilizi (art. 121 del decreto Rilancio) e di quelli relativi ai bonus anti Covid (art. 122) limitata ad un solo passaggio. È questa l'importante novità contenuta nel decreto Sostegni ter per introdurre nuovi vincoli anti-frode, in particolare su superbonus, ecobonus, bonus ristrutturazioni, sismabonus e bonus facciate. La nuova norma introdotta dal decreto Sostegni ter prevede che il credito di imposta sia ceduto una sola volta e questo significherà che:

- il beneficiario della detrazione potrà ancora cedere il credito ad altri soggetti, compresi banche e intermediari finanziari, ma questi non potranno cederlo a loro volta;
- i fornitori e le imprese che fanno i lavori e che praticano lo sconto in fattura potranno recuperare lo sconto sotto forma di credito d'imposta e cederlo una sola volta ad altri soggetti, compresi banche e intermediari finanziari, ma essi non potranno cederlo a loro volta.

Nello stabilire che i crediti che già ceduti al 7 febbraio 2022 potranno essere oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione, il decreto Sostegni ter prevede che tutti i contratti stipulati violando queste regole saranno considerati nulli. Notevole è l'inquietudine degli operatori del mercato edilizio (e finanziario) poiché, se le nuove regole saranno confermate, tutti gli operatori che non vogliono utilizzare in compensazione i crediti di imposta che hanno in pancia, o che hanno esaurito i loro plafond di disponibilità, saranno interessati a cederli al più presto.

Non vi è dubbio che le agevolazioni edilizie (e, in particolare, il superbonus 110%) siano stati un volano straordinario per la ripresa economica nelle fasi della pandemia; ma il vero motore che ha sorretto tutto il comparto dell'edilizia e il suo indotto è stata proprio la possibilità di optare per le cessioni del credito spettante dall'agevolazione fiscale. Infatti, soprattutto dalla possibilità per i contribuenti scontare e cedere il credito fiscale anche con trasferimenti a catena si è generato un marketplace finanziario all'interno del quale si sono però inseriti anche molti

soggetti di dubbia etica fiscale tra i cd. general contractor. Collocandosi tra professionisti, imprese e contribuenti, alcuni soggetti non sempre hanno operato con trasparenza approfittando dell'inevitabile lentezza con la quale lo Stato riesce a contrastare illeciti e abusi nell'ambito di operazioni fraudolente che le indagini delle Entrate e le prime inchieste della magistratura quantificherebbero in diversi miliardi di euro.

Se, allora, la necessità di contrastare le frodi può giustificare anche provvedimenti limitativi, con questa improvvisa chiusura alla circolazione dei crediti di fatto a subire le conseguenze sono anche migliaia di cittadini e di imprese corrette impegnate in interventi di riqualificazione energetica e sismica e che ora dovranno probabilmente rivedere le condizioni contrattuali con i proprietari, con conseguenti rischi di paralisi del mercato.

Peraltro, la limitazione alla cedibilità dei crediti va ad aggiungersi ad altre recenti novità ancora piene di criticità, quali l'obbligo di attestazione della congruità delle spese e di visto di conformità per i bonus edilizi e continuare a immaginare di frenare abusi fermando i cantieri tramite controlli burocratici e limitazioni operative non sembrerebbe essere la soluzione migliore. Appare, in ogni caso, ormai chiaro come gli strumenti informatici e le banche dati a disposizione delle Entrate non siano in grado di verificare tempestivamente tutti i passaggi successivi delle cessioni, anche tra società controllate, non riuscendo ad evitare che si commettano abusi. Contro le frodi, quindi, non bastano certamente solo i prezzari e per contrastare il proliferare di operatori improvvisati è necessario assumere dei provvedimenti, ma in questo modo ad essere colpite saranno anche le imprese serie.

AMMORTIZZATORI SOCIALI: GLI EFFETTI COLLATERALI DELLA "PROTEZIONE UNIVERSALE"

Massimo Brisciani - Consulente del Lavoro in Milano e Coordinatore scientifico della rivista "Guida alle Paghe"

Il perdurare della pandemia ha suggerito al legislatore di rendere strutturale l'estensione degli ammortizzatori sociali a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal numero degli occupati, scardinando quel principio di correlazione tra contributi versati e prestazioni fruitive che ha governato fino al 2021 il sistema delle integrazioni salariali diverse da CIGO e CIGS, erogate dal FIS e dai pochi fondi bilaterali esistenti. Che cosa è ragionevole attendersi ora? Fino a quando i fondi bilaterali non avranno messo da parte risorse sufficienti, erogheranno prestazioni limitate. Ma questo non dovrebbe preoccuparci, almeno per il 2022 e per i datori di lavoro non coperti dai fondi bilaterali, perché soccorre il FIS, per il quale arriva una corposa sovvenzione dalla legge di Bilancio 2022. Basteranno questi stanziamenti? Ci auguriamo una risposta affermativa...

Su due considerazioni potevano trovarsi d'accordo estimatori e critici della riforma degli ammortizzatori sociali del 2015 (D.Lgs. n. 148/2015): la norma era scritta in modo chiaro e comprensibile e perseguiva un disegno coerente. Introduceva una netta separazione tra aziende ad elevata contribuzione ed elevate tutele (fondamentalmente le aziende industriali e quelle commerciali con più di 50 dipendenti) e aziende a contribuzione ridotta e prestazioni ridotte. Può dirsi altrettanto della riforma introdotta dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021)? L'impianto del D.Lgs. n. 148/2015 era molto chiaro nel dare attuazione ai principi di estensione degli ammortizzatori sociali già contenuti nella riforma della legge n. 92/2012: ai settori non coperti da CIGO e CIGS gli ammortizzatori dovevano essere estesi secondo un principio di correlazione tra contributi versati e prestazioni fruitive dal singolo datore di lavoro. La loro protezione era affidata al FIS, Fondo di integrazione salariale e, ove costituiti, dai fondi di solidarietà settoriali. In sostanza, il datore di lavoro che contribuiva al FIS, prima di accedere alle integrazioni salariali, doveva fare i conti con l'ammontare dei contributi versati fino a quel momento, potendo contare da ultimo su una disponibilità di risorse pari a 10 volte la contribuzione accumulata.

Questo principio aveva la duplice funzione, da un lato di non gravare l'INPS, e in ultima analisi la finanza pubblica, dell'onere di sostenere la prevedibile massiccia richiesta di ammortizzatori sociali da parte delle aziende di nuova inclusione; dall'altro, di sensibilizzare i datori di lavoro ad un utilizzo oculato delle risorse per far fronte a situazioni temporanee di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa. Nessun principio solidaristico, dunque, dietro il "vecchio" FIS, ma solo un sano principio di sostenibilità finanziaria del sistema allargato di ammortizzatori sociali.

Poi è arrivata la pandemia che ha reso necessario l'intervento pubblico per assicurare sussidi temporanei ad una platea vastissima di lavoratori, senza precedenti nella storia repubblicana, realizzato mediante ammortizzatori sociali variamente denominati (CIG, assegno ordinario, cassa in deroga), ma tutti accomunati da un ampio sostegno della finanza pubblica. Il perdurare della pandemia ha suggerito al legislatore di rendere strutturale l'estensione degli ammortizzatori sociali a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, scardinando quel principio di correlazione tra contributi versati e prestazioni fruitive che ha governato fino al 2021 il sistema delle integrazioni salariali diverse da CIGO e CIGS, erogate dal FIS e dai pochi fondi bilaterali esistenti. Che cosa è ragionevole attendersi ora? Il nuovo modello di protezione universale punta tutto sul ruolo futuro dei fondi bilaterali. La riforma contenuta nella legge di Bilancio 2022 stabilisce, infatti, che entro il 31 dicembre 2022 le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulino accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, per la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non rientrano nell'ambito di applicazione della CIGO, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie.

In sostanza, la riforma punta a creare un sistema "parallelo" a quello di CIGO e CIGS che intervenga per le medesime causali, per una durata minima non inferiore e nella stessa misura. Qualora i nuovi fondi bilaterali non vengano costituiti entro la fine del 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2023 i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel FIS. Anche i fondi di solidarietà bilaterali già costituiti, compresi i fondi alternativi (agenzie per il lavoro e artigianato) e i territoriali istituiti nelle province autonome di Trento e Bolzano, dovranno adeguare le proprie prestazioni a quelle di CIGO e CIGS, sia in termini di durata in base alle causali invocate, sia in termini di misura e massimale (art. 30, c.1-bis, D.Lgs. n. 148/2015). Dal 1° gennaio 2022 ai fondi bilaterali devono aderire tutti i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. Nelle more dell'adeguamento dei relativi regolamenti, il Ministero del Lavoro ha stabilito che questi datori di lavoro "sotto soglia" rispetto alla previgente normativa debbano versare la contribuzione al FIS dell'INPS, destinato a divenire (o, per meglio dire, tornare ad essere) un fondo residuale (Ministero del Lavoro, circolare n. 1/2022). Il FIS eroga gli assegni ordinari di integrazione salariale dal 1° gennaio 2022, con riferimento a tutti i datori di lavoro che non rientrano in altre tutele. Gli assegni sono riconosciuti con le stesse causali e per un importo identico a quelli dei trattamenti di cassa integrazione, ma nei limiti di durata sotto riportati:

- ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti, una durata massima di 13 settimane in un biennio mobile;
- ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti, una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile. Cambia anche la contribuzione di finanziamento al FIS, che è così elevata:

- 0,50% per i datori di lavoro che occupino mediamente fino a 5 dipendenti
 - 0,80% per i datori che occupino mediamente più di 5 dipendenti.
 Resta ferma la ripartizione dell'onere, per due terzi a carico del datore di lavoro e per un terzo a carico del lavoratore. Per attenuare l'incremento dell'onere contributivo, il legislatore ha stabilito per il solo anno 2022 uno "sconto" della contribuzione al FIS. Lo sconto temporaneo è più sostanzioso per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti, tenuti anche (e non in alternativa) al finanziamento della CIGS con un contributo ulteriore dello 0,90%, come riepilogato nella seguente tabella.

Dimensione occupazionale del datore di lavoro	Aliquota di finanziamento 2022	Aliquota di finanziamento dal 1.1.2023
fino a 5 dipendenti	0,15%	0,50%
oltre 5 dipendenti	0,55%	0,80%
più di 15 dipendenti	0,69%	0,80%
oltre 50 dipendenti (commercio turismo logistica)	0,24%	0,80%

Completano il quadro delle principali novità all'insegna dell'espansione della tutela:

- a) l'inclusione di tutte le categorie di lavoratori (tranne i dirigenti);
- b) la riduzione dell'anzianità minima di accesso dell'ammortizzatore da 90 a 30 giorni di lavoro effettivo;
- c) l'unificazione del massimale di intervento alla soglia più alta.

A ben vedere, in realtà queste tre "modifiche espansive" sono state previste solo per CIGS e CIGO, cioè per i trattamenti del Titolo I del Testo Unico del 2015 e non per l'assegno ordinario dei fondi e del FIS, che sono regolamentati dal Titolo II.

Tuttavia, il Ministero potrebbe confermare in via interpretativa l'estensione delle nuove regole ai destinatari dell'assegno di integrazione salariale in virtù della disposizione contenuta nell'art. 30, in base alla quale "all'assegno di integrazione salariale si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie." Nel modello riformato i fondi bilaterali dovranno assicurare tutele "lunghe" pari a quelle di CIGO e CIGS: esaurita l'esultanza, è forse utile chiedersi come potranno essere finanziate e a partire da quando.

Il principio cardine di funzionamento dei fondi è contenuto nell'art. 35 del Testo Unico del 2015 e non è stato travolto dall'ultimo intervento riformatore: i fondi di bilaterali, compresi quelli alternativi e i territoriali, hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

Ciò significa che, fino a quando i fondi bilaterali non avranno messo da parte risorse sufficienti, non potranno che erogare prestazioni limitate.

Ma questo non dovrebbe preoccuparci, almeno per il 2022 e per i datori di lavoro non coperti dai fondi bilaterali, perché soccorre il FIS. E sappiamo che nel FIS è stata demolita la correlazione tra contribuzione versata e prestazioni erogabili: si offrono, dunque, 13 settimane di assegno di integrazione salariale a tutti i datori di lavoro (26 per quelli che occupano più di 5 dipendenti). E una corposa sovvenzione al FIS arriva dalla legge di Bilancio 2022 che assicura al Fondo con decorrenza dal 1° gennaio 2022 un trasferimento a carico dello Stato fino a 2 miliardi di euro (per l'esattezza 2047,4 milioni di euro) e di 400,4 milioni di euro per l'anno 2023 (art. 1, c. 255, legge n. 234/2021).

Basteranno questi stanziamenti? Ci auguriamo tutti una risposta affermativa. Ma se così non fosse, si applicherebbe la ghigliottina dell'art. 35 del Testo Unico del 2015: obbligo di bilancio in pareggio e divieto di erogare prestazioni in carenza di disponibilità. In tal caso assisteremmo in un solo anno all'evoluzione dal modello dell'"ammortizzatore sostenibile", a quello dell'ammortizzatore universale per finire al modello "televendita", quello che assicura il beneficio solo ai primi fortunati che lo prenotano.

Non è difficile prevedere come si faranno quadrare i conti del nuovo ambizioso modello di copertura universale: incremento dei contributi di finanziamento ai fondi bilaterali e al FIS, gravanti sui datori di lavoro e sui lavoratori, oppure ricorso all'ennesimo finanziamento pubblico a carico della fiscalità generale. Con rigorosa applicazione in entrambi i casi del citato "principio solidaristico".

CERTIFICAZIONE UNICA 2022: TRASMISSIONE ENTRO IL 16 MARZO PER EVITARE LE SANZIONI

Alfredo Casotti - Consulente del lavoro
 Maria Rosa Gheido - Consulente del lavoro

Scadenza fissata al 16 marzo 2022 per l'inoltro della Certificazione Unica. In particolare, entro tale data, i sostituti d'imposta devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati delle certificazioni rilasciate e consegnare la CU ai soggetti che nel 2021 hanno percepito redditi e compensi assoggettabili a ritenuta fiscale. Le certificazioni per i redditi da lavoro autonomo possono essere inviate, invece, entro il 31 ottobre. Ma attenzione alla sanzione, che per ogni CU omessa, tardiva o errata parte da 100 euro con un massimo di 50.000 euro. Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica invece se la trasmissione della certificazione corretta è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 16 marzo.

Entro il 16 marzo 2022 i sostituti d'imposta dovranno trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati delle certificazioni rilasciate e consegnare, entro la stessa data, la Certificazione Unica (CU) ai soggetti che nel 2021 hanno percepito redditi e compensi assoggettabili a ritenuta fiscale.

Rimane fermo il maggior termine del 31 ottobre 2022 per le certificazioni contenenti solo redditi esenti o non dichiarabili con il modello 730, quali per esempio i compensi corrisposti a professionisti titolari di partita IVA.

Come sottolinea l'Agenzia delle Entrate nell'introduzione alle istruzioni per la compilazione del modello 770/2022 la Certificazione Unica è parte della dichiarazione dei sostituti d'imposta stante che "La dichiarazione dei sostituti d'imposta si compone di due parti in relazione ai dati in ciascuna di esse richiesti: la Certificazione unica e il modello 770.

In particolare, la CU deve essere utilizzata dai sostituti d'imposta comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2021 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

Con provvedimento n. 11169/2022 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate è stato approvato il modello di Certificazione Unica con le relative istruzioni, relativo all'anno 2021, in versione completa e in versione ridotta da consegnare al sostituito. Con la CU i sostituti d'imposta attestano:

- a) l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (di seguito "TUIR"), corrisposti nell'anno 2021 ed assoggettati

a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta e ad imposta sostitutiva;

b) l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli articoli 53 e 67, comma 1 dello stesso TUIR;

c) l'ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, corrisposte nel 2021, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 114/1998, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973;

d) l'ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2021 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi di cui all'art. 21, comma 15, della legge n. 449/1997;

e) l'ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio di cui all'art. 11 della legge n. 413/1991;

f) l'ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2021 per prestazioni relative a contratti d'appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-ter del D.P.R. n. 600/1973;

g) l'ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell'art. 17, comma 1, del TUIR);

h) l'ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi) di cui all'art. 4 del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96/2017;

i) le relative ritenute di acconto operate;

j) le detrazioni effettuate.

Una particolare attenzione deve essere riservata ai compensi corrisposti ai soggetti in regime fiscale di vantaggio e ai forfettari stante che i diversi comportamenti da adottare a seconda che essi siano percettori o erogatori di compensi di lavoro autonomo può ingenerare confusione.

Relativamente ai compensi corrisposti a coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'art. 27 del D.L. n. 98/2011 nel punto 4 della CU - scheda lavoro autonomo - va indicato l'intero importo corrisposto, ancorché non assoggettato a ritenuta d'acconto. Il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 7. Analogamente per i compensi, non assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti ai soggetti "minimi forfettari" di cui all'art. 1 della legge n. 190/2014, deve essere riportato nel punto 4 l'intero importo corrisposto e il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 7 indicando nel punto 6 il codice "24".

Quando, invece i soggetti di cui sopra siano erogatori di compensi assoggettabili a ritenuta d'acconto, i comportamenti si differenziano:- il contribuente forfettario che eroga compensi a lavoratori

autonomi per i quali è prevista l'applicazione della ritenuta d'acconto non è tenuto a versare alcuna ritenuta d'acconto in quanto non ha la qualifica di sostituto d'imposta per espressa previsione normativa. Egli deve però riportare nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale del soggetto percettore del compenso per il quale non è stata versata la ritenuta d'acconto e l'ammontare del compenso corrisposto. La natura di sostituto d'imposta rileva però per le somme erogate ai lavoratori dipendenti come espressamente dalla modifica all'art. 69 della legge n. 190/2014 operato dal D.L. n. 34 del 2019;

- la stessa specifica previsione normativa, non è, invece, prevista per coloro che operano in regime di vantaggio i quali, dunque, assumono la qualifica di sostituto d'imposta, con la conseguenza che dovranno versare la ritenuta d'acconto sul compenso corrisposto al soggetto che ne prevede l'applicazione e dovranno adempiere agli obblighi inerenti, quali il rilascio e l'invio della CU e del modello 770. Per ogni CU omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro con un massimo di 50.000 euro. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della Certificazione corretta è effettuata entro i cinque giorni successivi alla stabilita scadenza del 16 marzo 2021. Secondo l'Amministrazione finanziaria, l'omesso, tardivo, incompleto o infedele rilascio al soggetto sostituto della certificazione rientra nell'art. 11 c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 471 del 1997 ed è pertanto punibile con la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro. E' però consolidato l'orientamento secondo cui, se la certificazione è rilasciata dopo il termine stabilito ma ciò non pregiudica gli obblighi dichiarativi del sostituto e non ostacola l'attività di controllo, la violazione può essere considerata "meramente formale".

ASSUMERE UN PERCETTORE DI REDDITO DI CITTADINANZA: QUANTO RISPARMIA IL DATORE DI LAVORO

Deborah Di Rosa - Consulente del lavoro

I datori di lavoro che instaurano nuovi rapporti di lavoro con soggetti percettori di reddito di cittadinanza possono fruire di un esonero specifico commisurato all'importo e alla durata dell'indennità cui ha diritto il lavoratore. Lo sgravio si estende anche alla quota contributiva a carico del dipendente e, grazie alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022, può essere fruito anche se il nuovo rapporto di lavoro è in apprendistato o a termine. Quanto può effettivamente risparmiare il datore di lavoro?

La legge di Bilancio 2022 (l. n. 234/2021) ha potenziato l'agevolazione spettante ai datori di lavoro privati che assumono soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza. Si tratta di una previsione orientata alla promozione dell'occupazione attraverso un esonero fruibile in rapporto all'indennità non ancora percepita dal soggetto avente diritto.

L'esonero si applica, a partire dal 1° gennaio 2022, a tutte le assunzioni a tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato o anche mediante contratto di apprendistato, effettuate da tutti i datori di lavoro privati.

La possibilità di fruire del beneficio, infatti, spetta a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

Attenzione

Il datore di lavoro deve essere in regola con il DURC, la normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro e i limiti del "de minimis", nonché rispettare i principi generali per la fruizione dei benefici contributivi. La misura riconosce al datore di lavoro la possibilità di godere di un esonero del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con l'esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, in misura pari all'importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione.

Restano esclusi dalla misura:

- i premi INAIL (art. 8 del D.L. n. 4/2019 conv. l. n. 26/2019);
- il contributo al Fondo di Tesoreria;
- il contributo al fondo di integrazione salariale e ai fondi di solidarietà bilaterali;
- il contributo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua;
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti.

In ogni caso lo sgravio mensile non può:

- essere superiore a 780 euro;
- eccedere l'ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. E' altresì previsto un meccanismo di decalage che comporta la riduzione dell'indennità spettante nella misura di 5 euro al mese in caso di rifiuto di un'offerta congrua di lavoro.

Attenzione

L'incentivo è riconosciuto al datore di lavoro, ma si estende alla quota contributiva a carico del lavoratore.

Per avere diritto allo sgravio, l'azienda deve assumere un percettore del reddito di cittadinanza, stipulando altresì, ove necessario, un patto di formazione con il quale viene garantito al beneficiario percettore del RdC un percorso formativo o di riqualificazione professionale. Il suddetto patto va sottoscritto presso un centro per l'impiego. La legge di Bilancio 2022 ha semplificato la procedura di richiesta del beneficio, rispetto alla quale si attendono nuove istruzioni dall'INPS. La fruizione avviene su base mensile con esposizione in UniEmens dell'incentivo spettante.

Attenzione

Nel caso in cui il soggetto sia stato assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata da un'agenzia privata per il lavoro, questa riceverà il 20% dell'incentivo spettante al datore di lavoro. In tal caso, quindi, si avrà diritto a un bonus pari all'80%

dell'importo del reddito di cittadinanza percepito al momento dell'assunzione, mentre il restante 20% andrà all'agenzia per il lavoro. Lo sgravio contributivo spetta per un periodo pari alla differenza tra le 18 mensilità e quanto già goduto dal beneficiario stesso. Ipotesi di assunzione di un soggetto che percepisce il reddito di cittadinanza da 4 mesi.

Il datore di lavoro che occupa 12 dipendenti e assume a partire dal 10 febbraio 2022 un percettore di reddito di cittadinanza per euro 600 al mese, inquadrandolo al livello 2 del CCNL Calzature industria, con retribuzione mensile pari a 1.584 euro.

Il lavoratore ha già percepito l'indennità per 4 mesi, dunque lo sgravio spetterà per il residuo periodo pari a 14 mesi. L'ammontare dello sgravio è pari al minor valore tra il reddito di cittadinanza spettante al lavoratore e i contributi mensilmente dovuti, con un tetto massimo di 780 euro.

Per rapporti iniziati nel corso del mese il beneficio viene fruito per i giorni effettivi del mese stesso, essendo la quota giornaliera pari ad un trentunesimo del beneficio teoricamente spettante in una mensilità intera.

Risparmio %

Dall'esame dei dati è possibile desumere che il datore di lavoro che decide assumere un percettore del reddito di cittadinanza può conseguire un risparmio sul costo del lavoro mensile pari al:

- 22% se il contratto è a tempo indeterminato;
- 55%, se il contratto è in apprendistato.

Per una più completa valutazione del risparmio va tenuta presente anche la durata della misura incentivante, oltre che dell'aliquota contributiva propria dell'apprendistato che si applica, nel settore industriale, per tre anni con l'aggiunta di ulteriori 12 mesi in caso di prosecuzione del rapporto al termine del periodo formativo.

	Assunzione ordinaria	Sgravio reddito di cittadinanza	Apprendistato con sgravio reddito di cittadinanza
Retribuzione lorda mensile	1.584 euro	1.584 euro	1.267 euro
Oneri contributivi INPS	616 euro	616 euro	127 euro
Oneri contributivi INAIL	38 euro	38 euro	0 euro
Incentivo spettante	0 euro	480 euro	480 euro
Costo totale mensile	2.238 euro	1.758 euro	1.267 euro
Risparmio%		22%	44%

TOUR OPERATOR E AGENZIE DI VIAGGIO: 98 MILIONI PER LO SVILUPPO DIGITALE

Sara Nuzzaci Arianna Latino e Gerardo Zamponi
KPMG, Tax&Legal, PNRR Service Line

Sono state delineate le nuove misure fiscali per rendere maggiormente competitive e dinamiche le imprese turistiche. Un contributo, sotto forma di credito d'imposta, è infatti riconosciuto, per il momento nel limite di 98 milioni di euro, ad agenzie di viaggio e tour operator italiani che avranno cura di presentare un'apposita domanda telematica su piattaforma online. Le spese ed i costi agevolabili dovranno essere inerenti a lavorazione e progettualità di c.d. sviluppo digitale realizzabili entro il 31 dicembre 2024

È stato adottato, con un'azione integrata del Ministero del Turismo e del Ministero dell'Economia e delle finanze, il decreto interministeriale recante le modalità applicative per la fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 4, comma 1, D.L. n. 152/2021, meglio noto come tax credit tour operator e agenzie di viaggio, da collocarsi sotto il tetto della M1-C3 del PNRR e, più in particolare, all'interno dell'investimento 4.2 "Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche". Il contributo può essere riconosciuto ai soggetti con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12, ovvero sia tutti coloro che svolgono:

- attività delle agenzie di viaggio e tour operator;
- attività delle agenzie di viaggio;
- attività dei tour operator.

In aggiunta, il decreto evidenzia che le imprese interessate devono essere per così dire "virtuose" e, cioè, non in stato di fallimento e di liquidazione, anche volontaria. Per di più, ai fini della concessione e dell'erogazione degli incentivi, il richiedente, deve essere in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva nonché in situazione di regolarità fiscale.

Tutti i requisiti previsti devono essere posseduti dalla data di presentazione della domanda e mantenuti fino a 5 anni successivi alla concessione dell'agevolazione, pena la decadenza dal diritto all'agevolazione e il recupero degli incentivi erogati. L'agevolazione in esame si sostanzia in un credito d'imposta fino al 50% dei costi sostenuti nel periodo decorrente dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel rispetto delle somme stanziare, vale a dire:

- 18 milioni di euro per l'anno 2022;
- 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;
- 60 milioni di euro per l'anno 2025.

È poi assicurata una quota di riserva del 40% dedicata agli interventi da realizzarsi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il limite di spesa complessivo è attualmente pari a 98 milioni di euro, eventualmente integrabili

sulla base della sopravvenienza di ulteriori risorse europee, statali e/o regionali. Gli incentivi non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e, in ogni caso, non possono portare al superamento del costo sostenuto per gli interventi. Al fine di poter fruire del beneficio, i soggetti devono sostenere costi ed investire in attività di sviluppo digitale di cui all'art. 9, commi 2 e 2-bis, D.L. n. 83/2014, tra le quali riscontriamo:

- impianti wi-fi (solo a condizione che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download);
 - siti web ottimizzati per il sistema mobile;
 - programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
 - spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
 - servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
 - strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
 - servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente.
- Inoltre, la norma prevede come gli investimenti o le attività di sviluppo digitale appena elencati dovranno, a pena di decadenza dell'incentivo:

- essere realizzati presso una sede operativa in Italia attiva alla presentazione della domanda;
- recare nella scheda progetto una descrizione compiuta e dettagliata degli interventi oggetto di agevolazione, e il progetto dovrà essere obbligatoriamente corredato da relazione tecnica;
- essere avviati entro un anno dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del Turismo dell'elenco dei soggetti beneficiari ammessi agli incentivi;
- essere conclusi entro il termine di 12 mesi dall'inizio dell'intervento, prorogabile, su richiesta, di massimo sei mesi. Rimane, in ogni caso, fermo il termine massimo del 31 dicembre 2024, data entro la quale gli interventi di sviluppo digitale dovranno essere necessariamente ultimati.

Sono esclusi dalle spese ammissibili al credito d'imposta i costi relativi alla intermediazione commerciale.

In aggiunta, si richiede che la dimostrazione circa l'effettività del sostenimento dei costi debba risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale. Per ottenere il beneficio in oggetto, occorre presentare un'apposita domanda al Ministero del turismo, esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma online, le cui

modalità di accesso saranno definite dallo stesso Ministero. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, utilizzando il modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Quanto alle modalità di rendicontazione, le imprese, accedendo con il proprio profilo al sistema informativo messo a disposizione, possono in qualsiasi momento caricare i giustificativi di spesa e di pagamento rilevanti ai fini della determinazione del credito d'imposta. La norma chiarisce che:

- tutte le fatture devono contenere i costi unitari dei beni e/o dei servizi acquisiti;
- la data di termine del progetto coincide con la data dell'ultima fattura emessa in relazione alle attività previste dal progetto;
- tutte le fatture devono essere quietanzate;
- le spese devono aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di agevolazione.



Corrispettivi SMART



La soluzione Wolters Kluwer per gestire in maniera semplice i corrispettivi dei propri clienti, offrendo loro anche un servizio di alto valore in termini di consulenza

ARCA

EVOLUTION

Semplice e modulare,
scegli la soluzione ERP
giusta per la tua azienda

SCADENZE



SETTIMANALI

mercoledì 26 gennaio 2022
Ravvedimento acconto Iva

dataprime NEWS



*con **Te** nel lavoro di tutti i giorni*

www.dataprime.it
info@dataprime.it

📍 Rende (CS)
Via Panagulis, 8
Tel 0984 462018

📍 Catanzaro
Viale Magna Grecia, 298
Tel 0961 024370

📍 Reggio Calabria
Via Labocetta, 7
Tel 0965 890809

IPSOA **QUOTIDIANO**

